

Publicato il 24/03/2023

N. 03025/2023REG.PROV.COLL.
N. 05942/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5942 del 2021, proposto dal Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Chieffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vania Romano in Roma, viale G. Mazzini, n. 6;

contro

i signori Roberto Summo, Stefano Rutigliani, Andrea Di Bitonto e Michelangelo Lorusso, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

delle signore Gaetana Di Franco e Giovanna Altamura, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di

Bari, Sez. III, 22 marzo 2021 n. 487, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei signori Roberto Summo, Stefano Rutigliani, Andrea Di Bitonto e Michelangelo Lorusso nonché i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, depositate dalle parti con documenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 2 febbraio 2023 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Rossella Chieffi e Ciro Testini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 22 marzo 2021 n. 487 con la quale il TAR ha accolto il ricorso (n. R.g. 25/2020) proposto dai signori Roberto Summo, Stefano Rutigliani, Gaetana Di Franco, Andrea Di Bitonto e Michelangelo Lorusso al fine di ottenere l'annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) l'ordinanza di demolizione n. 14 del 13 dicembre 2019, con cui è stata ordinata ai (suddetti, allora) ricorrenti la demolizione di alcuni locali; b) ove necessario, il regolamento edilizio del 1955, approvato con delibera del Commissario prefettizio n. 382/1955; c) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 25612 del 23 ottobre 2019.

2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello,

come segue:

- riferisce il comune odierno appellante che, in data 22 marzo 2019, il signor Roberto Summo aveva presentato una SCIA, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, finalizzata alla ristrutturazione di un appartamento di sua proprietà, sito nel Comune di Ruvo di Puglia;

- in seguito alla presentazione della SCIA poi, il predetto comune aveva disposto un sopralluogo dell'immobile e in tale occasione emergeva “(...) *previo confronto dell'attuale stato dei luoghi con quanto riportato dalle tavole progettuali allegate alla predetta SCIA, che l'intero immobile è stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che nello specifico hanno riguardato sia la diversa disposizione degli spazi interni anche le variazioni prospettiche e le opere in c.a. riferite alla zona del rampante scale che conduce al livello di primo piano. (...) l'unità immobiliare in parola è parte di un complesso edilizio costituito da n. 5 unità immobiliari (...)*”. In occasione di tale sopralluogo si appurava l'esistenza di 5 locali in muratura, posti a distanza di 10 metri da tale complesso edilizio, di proprietà di altre persone (vale a dire degli ulteriori odierni appellati), che erano del tutto privi di titolo abilitativo;

- conseguentemente il Comune di Ruvo di Puglia adottava ordinanza di demolizione nei confronti dell'immobile rispetto al quale era stata presentata la SCIA e con riguardo agli altri 5 immobili ritenuti abusivi, precisando che questi “(...) *sono stati realizzati nell'ambito dell'originario lotto di intervento all'interno del quale è stato edificato il fabbricato principale, giusta licenza di costruzione prot.n. 13255 del 09.12.1965. Dalla lettura dei relativi grafici progettuali nonché degli ulteriori documenti annessi alla cartella edilizia, non si evince da alcuna parte l'assenso urbanistico ed edilizia relativo ai predetti manufatti in muratura (...) l'area di intervento ricade all'interno del centro abitato di cui alla legge n. 1150/1942 inteso come “situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro”.* L'intervento pertanto era da assoggettare a richiesta

di licenza edilizia” (così, testualmente, nell’ordinanza di demolizione n. 14 del 13 dicembre 2019);

- i proprietari degli immobili coinvolti nel provvedimento repressivo sanzionatorio proponeva ricorso al TAR per la Puglia che, nel corso del processo, con ordinanza n. 836/2020 disponeva verifica formulando i seguenti quesiti: “*a) se le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione gravata siano, o meno, realizzate antecedentemente all’anno 1967, precisando che tale dato possa essere stabilito mediante qualunque elemento utile; b) se le opere interessate dall’ordinanza di demolizione risultino conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti al momento della loro realizzazione; c) se in particolare i predetti manufatti siano stati costruiti in area già ricompresa, all’atto della loro realizzazione, nel centro abitato; d) se sussistano ulteriori elementi ritenuti dal Verificatore utili ai fini della definizione della controversia*”;

- il T.A.R. per la Puglia, con la sentenza n. 487/2021, tenendo conto dell’esito della verifica, accoglieva il ricorso proposto e annullava l’ordinanza di demolizione n. 14 del 13 dicembre 2019.

3. – Propone quindi appello, nei confronti della suddetta sentenza di primo grado, il Comune di Ruvo di Puglia sostenendone la erroneità in quanto il primo giudice si sarebbe pianamente conformato all’esito della verifica senza tenere affatto conto di quanto osservato, in controdeduzione durante il processo, dal comune (all’epoca) resistente.

In particolare il comune odierno appellante, tracciando un unico e complesso percorso contenzioso (rubricato “*Erroneità ed ingiustizia della sentenza n. 487/2021 per travisamento in fatto e in diritto e per difetto di istruttoria, nonché per insufficienza, illogicità e perplessità della motivazione*”) segnala i seguenti profili contestativi:

1) sebbene il verificatore incaricato si sia (solo) limitato a ritenere “*verosimile che le opere siano state realizzate in epoca antecedente al 1° settembre 1967*” e quindi

in epoca antecedente rispetto all'introduzione dell'obbligo di dotarsi di licenza edilizia per l'edificazione di immobili al di fuori dei centri abitati, il TAR ha irrobustito tale affermazione non definitiva facendo riferimento ad alcuni precedenti giurisprudenziali nei quali si è affermata l'illegittimità di provvedimenti demolitori riguardanti manufatti rispetto ai quali era stata *“fornita prova non contestata”* della loro realizzazione prima del settembre 1967 pur se, nel caso di specie, tale prova – che avrebbe dovuto essere fornita dai proprietari, i quali avrebbero dovuto dimostrare in modo inconfutabile che i locali erano collocati su aree extraurbane o agricole - non sia stata concretamente raggiunta;

2) ed infatti, anche in seguito alla verifica disposta dal giudice di primo grado, la data di effettiva realizzazione delle opere la cui abusività è stata acclarata dal comune non è stata stabilita in modo puntuale, avendo in realtà il verificatore soltanto espresso proprie considerazioni, desunte unicamente da rilievi fotografici risalenti a ben 13 anni prima rispetto all'epoca della loro presumibile realizzazione ovvero al 1954. L'errore in cui è incorso il TAR sussiste quindi nell'aver fatto proprio, ai fini della definizione della controversia in primo grado, raggiunto delle conclusioni sulla esclusiva scorta di quanto è stato dedotto dal verificatore, *“senza formulare alcuna propria argomentazione e senza neppure tenere conto delle regole di ripartizione dell'onere della prova, né del principio secondo cui la verifica medesima, non essendo un mezzo di prova, non poteva supplire al mancato assolvimento di tale onere da parte dei ricorrenti in primo grado”* (così, testualmente, a pag. 8 dell'atto di appello);

3) inoltre, quanto alla equiparazione con il “centro abitato” dell'area in cui insistono gli immobili contestati come abusivi, va ricordato che il comune non ha fondato tale ricostruzione urbanistica sulla sola previsione dell'art. 21 del Regolamento edilizio del 1955, ritenuto non utilizzabile dal giudice

di primo grado perché in contrasto con la normazione primaria all'epoca vigente e adottato in assenza dei prescritti avvisi ministeriali e provinciali, ma anche sulla definizione di "centro abitato" recata dall'art. 31 l. 1150/1942, alla quale infatti si fa espresso riferimento al punto 2 dell'ordinanza di demolizione impugnata in primo grado ove si precisa che *"in ogni caso l'area di intervento ricade all'interno del centro abitato di cui alla legge n. 1150/1942 inteso come situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro"*. D'altronde, come rilevato nel giudizio di primo grado, anche dall'esame della mappa catastale, allegata agli atti di primo grado, emerge chiaramente che i manufatti di cui si tratta sono collocati a soli 450 metri dal limite del centro storico, sicché essi ricadono in una zona da sempre definita come "centro abitato" dagli strumenti urbanistici comunali, se si considera che già in virtù dell'art. 70 del Regolamento edilizio del 5 luglio 1936 (quindi precedente a quello del 1955 espressamente preso in considerazione nel giudizio di primo grado), veniva qualificata come "centro abitato" la *"zona compresa entro il raggio di un chilometro in linea d'aria dalla casa comunale"*.

Conclusivamente la parte appellante chiede ora la integrale riforma della sentenza di primo grado, con la conseguente reiezione del ricorso in quella sede proposto e la conferma della legittimità dell'ordinanza di demolizione impugnata.

4. – Si sono costituiti in giudizio i signori Roberto Summo, Stefano Rutigliani, Andrea Di Bitonto e Michelangelo Lorusso, mentre ne restavano estranee le signore Gaetana Di Franco e Giovanna Altamura seppure intime, contestando analiticamente le avverse prospettazioni e sostenendo l'adeguatezza nei contenuti della sentenza qui oggetto di appello.

Con memoria depositata in giudizio, accompagnata dall'allegazione di ulteriore documentazione, gli appellati riferivano che, successivamente alla

proposizione del giudizio di appello da parte dell'amministrazione, uno degli odierni appellati, il signor Andrea Di Bitonto, è stato destinatario di una ulteriore ordinanza di demolizione del Comune di Ruvo di Puglia per difformità dell'edificio principale realizzato nel 1965 rispetto al progetto presentato.

Posto che anche avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso al T.A.R. per la Puglia e che anche in detto giudizio (n. R.g. 1320/2021) è stata disposta verifica, deve sottolinearsi che il verificatore nominato ha confermato la preesistenza dell'edificio rispetto al 1967. A ciò si aggiunga che in quel giudizio è anche emerso che l'amministrazione sin dall'8 marzo 1967 aveva sollecitato la cooperativa agricola "Il lavoratore agricolo" (cooperativa che, secondo quanto specificato dagli appellati avrebbe realizzato gli immobili nel 1965) affinché depositasse il collaudo statico delle opere, di talché vi è prova che l'immobile era già esistente in quella data.

Inoltre, riferiscono gli appellati, sono stati rinvenuti presso il Comune di Ruvo di Puglia i verbali della cooperativa agricola di assegnazione degli alloggi del 27 settembre 1966, ma soprattutto il verbale del 19 dicembre 1964 del Ministero dei lavori pubblici, Comitato provinciale piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti, di approvazione delle costruzioni della Cooperativa. In particolare, con detto verbale, è stata approvata la costruzione degli alloggi e, a pag. 9, si specifica che *"Ogni alloggio è provvisto di un vano adibito per deposito attrezzi a piano terra ed è conforme alle caratteristiche stabilite dal T.U. sull'edilizia economica e popolare n. 1165 del 28 aprile 1938"*. Di talché, concludono gli appellati, dalla documentazione in possesso della stessa amministrazione e da questa mai esibita in giudizio e né citata, emerge chiaramente come l'edificio sia stato realizzato in epoca antecedente all'1 settembre 1967 atteso che la consegna degli alloggi è

avvenuta il 27 settembre 1966, tanto che in data 8 marzo 1967 la medesima amministrazione sollecitava il deposito del collaudo statico anche perché gli edifici erano già stati occupati.

Replica il comune appellante asserendo che la documentazione prodotta, peraltro non attinente al presente giudizio e quindi in esso non utilizzabile, non scaglia la evidente fondatezza dei motivi di appello dedotti. In particolare il comune ribadisce la comprovata collocazione dei manufatti in questione nell'ambito di una zona del territorio comunale che da sempre è stata definita come "centro abitato" dagli strumenti urbanistici comunali, considerando che già il Regolamento edilizio del 5 luglio 1936 (quindi precedente a quello più volte citato del 1955), all'art. 70, qualificava come "centro abitato" la "zona compresa entro il raggio di un chilometro in linea d'aria dalla casa comunale" sicché, anche laddove il successivo Regolamento edilizio del 1955 fosse da ritenere inapplicabile (come è stato affermato dal verificatore e dal giudice di primo grado in ragione dell'assenza di alcuni adempimenti procedurali che ne hanno minato la validità), può dirsi dimostrato che, già per effetto della normativa precedente, l'area in questione rientrava nell'ambito del "centro abitato" comunale, essendo collocata a 823 metri dalla casa comunale (come dimostrato dalla planimetria della zona medesima). Né può eccepirsi che il Regolamento edilizio del 1936 fosse stato abrogato da quello del 1955, posto che, al punto 4 della delibera del Consiglio comunale n. 73 del 1969 (depositata in giudizio), si legge che "*Il regolamento edilizio allo stato in vigore, approvato con deliberazione n. 124 del 4.7.1936, approvato dalla G.P.A. in seduta dell'8.8.1936, omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici il 12 novembre 1936 al n. 8803, div. VII, s'intenderà abrogato dalla data in cui il regolamento allegato acquisterà efficacia*" e quindi che, fino al 1969, la normativa del 1936 era ancora senz'altro valida ed efficace.

5. – Va premesso che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.a. il giudice

amministrativo può ordinare l'esecuzione di una verifica qualora reputi "necessario" l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche ovvero, "se indispensabile", può disporre una consulenza tecnica.

Dal tenore della disposizione citata, pertanto, si evince che la verifica e la consulenza tecnica d'ufficio sono legate a presupposti di necessità e indispensabilità nella ricerca della prova, di talché, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, la relativa richiesta non può supplire alla carenza probatoria della parte né assumere carattere meramente esplorativo anche in relazione al principio di ragionevole durata del processo *ex art. 2, comma 2, c.p.a.* alla cui realizzazione anche le parti hanno il dovere di cooperare.

Laddove però il giudice amministrativo abbia ritenuto di dover disporre una verifica, in quanto abbia rilevato la sussistenza dei presupposti che ne consiglino lo svolgimento al fine della completezza istruttoria, egli ben può affidarsi alla relazione conclusiva prodotta dal verificatore al fine di cogliere i profili tecnici necessari per giungere alla definizione della controversia. E ciò anche quanto una o più parti ne contestino gli esiti. Infatti la giurisprudenza civile ha chiarito con orientamento consolidato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio (i cui principi ben possono estendersi alla verifica, n.d.r.), il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto (cfr. *ex plurimis*, Cas. Civ., Sez. I, 16 dicembre 2020 n. 28716; Cass. civ., sez. lav. , 1 ottobre 2019 n. 24487 e Cass. civ, Sez. II, 20 agosto 2019 n. 21525).

Non sussiste, quindi, l'obbligo per il giudice amministrativo di disporre la

rinnovazione della verifica, atteso che una siffatta decisione, che comporta inevitabilmente l'allungamento del processo in violazione del principio dell'art. 2, comma 2. c.p.a., presuppone la sussistenza di valide ragioni per ritenere dubbia l'imparzialità del verificatore. Ne consegue che spetta al giudice amministrativo – nel caso di specie il giudice di appello – valutare se i fatti indicati dall'appellata possano insinuare il concreto dubbio di mancanza di imparzialità del verificatore nelle proprie valutazioni, tanto da dover disporre la rinnovazione delle operazioni peritali (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, 9 luglio 2021 n. 5238).

Nel caso di specie il Collegio non ritiene necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio essendo ampiamente sufficiente la documentazione prodotta nei due gradi di giudizio a rendere possibile una consapevole decisione della controversia sottoposta al suo esame.

6. – Chiarito quanto sopra va poi specificato, sotto altro versante rilevante ai fini della decisione,

Come è noto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, l., 17 agosto 1942. n. 1150 era stabilito che *“Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune”*. È altrettanto noto, poi, che solo con l'introduzione della norma contenuta nell'art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 (entrata in vigore l'1 settembre 1967), è stato previsto l'obbligo generalizzato di dotarsi di licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi (intesi quali nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione) eseguiti sull'intero territorio comunale e quindi anche oltre il perimetro del c.d. centro abitato (cfr., Cons. Stato, Sez. II, 28 maggio 2020 n. 3366).

La definizione di centro abitato non è, però, rinvenibile in termini univoci

dovendosi fare riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022 n. 1222 e 21 giugno 2021 n. 4771).

Nel caso di specie il Comune invoca le disposizioni recate dal Regolamento edilizio del 1955 e, nel caso (come ha affermato il giudice di primo grado) detta fonte non sia ritenuta “applicabile” perché adottata attraverso un percorso imperfetto, ritiene che possano soccorrere a considerare “centro abitato” l’area in cui sono stati realizzati gli immobili degli odierni appellati (e quindi privi di licenza edilizia pur essendo stati eretti precedentemente all’1 settembre 1967) le disposizioni del precedente Regolamento edilizio del 1936 (in particolare quella recata dall’art. 70 del Regolamento edilizio del 4 luglio 1936 che qualificava come “centro abitato” la “*zona compresa entro il raggio di un chilometro in linea d’aria dalla casa comunale*” e tenendo conto che l’area interessata era collocata ad 823 metri dalla casa comunale), quindi precedente a quello citato, che sarebbe sopravvissuto fino all’anno 1972 per effetto della indicazione recata al punto 4 della delibera del Consiglio comunale n. 73 del 1969 a mente della quale “Il regolamento edilizio allo stato in vigore, approvato con deliberazione n. 124 del 4.7.1936, approvato dalla G.P.A. in seduta dell’8.8.1936, omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici il 12 novembre 1936 al n. 8803, div. VII, s’intenderà abrogato dalla data in cui il regolamento allegato acquisterà efficacia”, sicché fino al 1969, ad avviso del Comune appellante, la normativa del 1936 doveva ritenersi ancora valida ed efficace.

Ebbene, sui temi di cui sopra ben si inseriscono i risultati della verifica disposta e svolta in primo grado.

Nel corso della verifica, infatti, è stato appurato che:

- il fabbricato principale del complesso immobiliare in questione è stato realizzato grazie alla Licenza di costruzione n. 13255, rilasciata al signor Antonio Paparella, a quel tempo Presidente della Cooperativa “IL LAVORO AGRICOLO” per costruire un complesso di case per lavoratori agricoli, in applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

- il verificatore riferisce che nelle relazioni di sopralluogo del 9 ottobre 2019 e del 21 ottobre 2019, redatte dal tecnico incaricato del Settore Edilizia ed urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia presenti negli atti del fascicolo, si legge chiaramente che ad avviso dell’amministrazione i cinque locali adibiti a deposito, oggetto dell’intervento repressivo sanzionatorio perché realizzati senza titolo edilizio, “*pertinenziali alle altrettante abitazioni site in fregio alle vie V. Testini, G. di Vittorio, S. Ruta, e A. Grandi*” sono stati “*presumibilmente realizzati in epoca coeva al precitato immobile abitativo principale, quest’ultimo edificato a seguito del rilascio di licenza edilizia datata 09.12.1965*”;

- dalle foto aeree disponibili presso l’istituto geografico militare e relative alla riproduzione dell’area in questione negli anni 1954 e 1974, acquisite dal verificatore al dichiarato scopo di entrare in possesso di idonea documentazione riconducibile a un arco temporale che comprendesse l’anno di rilascio della licenza edilizia (1967), in particolare dalla consultazione della foto aerea IGM del 1954 risulta che “*(...) l’area in questione, a tale data, non aveva le caratteristiche ubicazionali per poter essere inserita in una perimetrazione di “centro abitato (...)”* (così, testualmente, al punto 3.03 della verifica).

A quanto appena detto si aggiunga che, dopo avere più sopra chiarito come il *punctum pruriens* dell’intera vicenda contenziosa è rappresentato non tanto dalla validità o meno del contenuto del Regolamento edilizio del 1955 o dalla sopravvivenza del Regolamento edilizio del 1936 quanto piuttosto,

stante la non univocità della definizione di “centro abitato” e la inapplicabilità in senso assoluto di una norma che predefinisca in una distanza (nella specie 500 metri) dalla casa comunale il criterio per qualificare la costruzione come se fosse eretta o meno nel perimetro del centro abitato, l’esistenza o meno di un riscontro documentale e obiettivo capace di dimostrare che il manufatto, all’epoca della sua costruzione, si trovasse (o meno) in una zona del territorio comunale effettivamente urbanizzata, può ritenersi acclarato, in ragione degli esiti della verifica svolta nel corso del giudizio di primo grado, che i manufatti in questione, realizzati in epoca antecedente rispetto al 1967, si trovassero in un’area non ancora (all’epoca) urbanizzata e dunque non potevano considerarsi costruiti nel “centro abitato”.

7. – Le sopra rappresentate considerazioni militano nel senso di non poter accogliere i profili di doglianza dedotti in sede di appello dal Comune di Ruvo di Puglia, di talché il ricorso in appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza processuale, per il noto principio di cui all’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché esse vanno imputate a carico del Comune di Ruvo di Puglia e in favore dei signori Roberto Summo, Stefano Rutigliani, Andrea Di Bitonto e Michelangelo Lorusso, in solido tra di loro, potendosi liquidare complessivamente nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge. Le spese del grado di giudizio vanno poi compensate con riferimento alle altre parti non costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 5542/2021), come indicato in epigrafe,

lo respinge.

Condanna il Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco *pro tempore*, a rifondere le spese del grado di appello in favore dei signori Roberto Summo, Stefano Rutigliani, Andrea Di Bitonto e Michelangelo Lorusso, in solido tra di loro, che liquida nella misura complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.

Spese del grado di appello compensate nei confronti delle altre parti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Lorenzo Cordi', Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Toschei

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO